18972-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 796/2021
EUGENIA SERRAO		CC - 29/04/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 11509/2020
GIUSEPPE PAVICH	- Relatore -	
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza resa il 20 dicembre 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di (omissis) in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari (dal 15 dicembre 2008 al 13 giugno 2009) a lui applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, avendolo ritenuto promotore od organizzatore – nella sua qualità di consulente di infortunistica stradale - di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione e di falsi materiali in atto pubblico; oggetto dell'indagine era la presunta organizzazione finalizzata a predisporre falsi sinistri, comprovati da testimonianze false, da fatture gonfiate nell'importo relativo alle riparazioni conseguenti, da documentazioni di visite mediche effettuate da professionisti compiacenti ecc..

Il (omissis) , dopo essere stato liberato per scadenza dei termini di custodia, veniva sottoposto a giudizio avanti il Tribunale di Pistoia, che lo assolveva in data 26 gennaio 2017 con la formula "per non aver commesso il fatto", con sentenza divenuta irrevocabile.

La Corte di merito, nel denegare il ristoro richiesto, ha qualificato come gravemente colposa e perciò ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la condotta del (omissis), deducendo che ciò emergeva in particolare dal tenore di alcune conversazioni intercorse fra il medesimo e altri indagati, suggestive di un apparente coinvolgimento del medesimo nella vicenda criminosa e dal tenore dubbio; nonché dal fatto che, in sede di interrogatorio, il (omissis) si avvaleva della facoltà di non rispondere, pur essendo nelle condizioni di fornire ragguagli potenzialmente utili a chiarire la sua posizione.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il (omissis), con atto affidato a tre motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine ai criteri legali di valutazione della prova circa il comportamento ostativo all'accoglimento della domanda: il ricorrente, dopo avere riassunto la vicenda processuale, evidenzia come la tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata si fondi unicamente su quattro telefonate intercorse tra il (omissis) e i medici legali (omissis), (omissis) e (omissis), assolti nei giudizi di cognizione: telefonate il cui tenore non offre in realtà alcun elemento a carico dell'odierno ricorrente, come riconosciuto anche nella sentenza assolutoria, ove si evidenzia anche che tutti gli incidenti di cui si occupò il (omissis) erano realmente avvenuti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con specifico riferimento al fatto che il coinvolgimento del (omissis) veniva rilevato esclusivamente nei sinistri occorsi a (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) e (omissis) , realmente coinvolti in incidenti stradali in cui avevano riportato lesioni, i quali si erano rivolti alla carrozzeria (omissis) (omissis), senza avere mai contattato il (omissis) ed avendo trattato unicamente con l'avv. (omissis). Inoltre il ricorrente evidenzia che l'assoluzione del (omissis) non fu dovuta alla scoperta o all'emersione di nuovi elementi in sede dibattimentale, ma sulla base di una diversa valutazione degli stessi elementi posti a base della misura cautelare a lui applicata., e senza che l'odierno ricorrente mostrasse mai di avere una qualche conoscenza della condotta illecita dei personaggi effettivamente coinvolti (il (omissis) e il (omissis)) e dei medici legali coinvolti.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge a proposito dell'errata valutazione del silenzio da lui serbato in sede di interrogatorio, nella quale la Corte di merito non ha considerato che egli é stato assolto sulla base degli stessi elementi oggetto di valutazione cautelare e non ha taciuto circostanze nuove o elementi a suo favore non noti all'autorità giudiziaria.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato in tutti i motivi che lo compongono.

L'ordinanza impugnata, pur riportando alcuni stralci delle poche conversazioni oggetto di monitoraggio e poste a base della decisione di rigetto, non chiarisce le ragioni della natura sospetta o dubbia attribuita alle stesse: natura che, a una lettura oggettiva, non pare potersi qualificare come criptata o chiaramente suggestiva di condotte illecite sottostanti, men che meno dell'evidenza del coinvolgimento in esse del (omissis) . Ciò viene di fatto riscontrato anche dai passaggi della sentenza assolutoria riportati dalla stessa Corte di merito: alla luce del percorso argomentativo da questa elaborato, risulta che tali conversazioni costituiscano, da un lato, gli unici elementi a carico dell'odierno ricorrente; e che, dall'altro, in sede di cognizione esse hanno formato oggetto di valutazione difforme rispetto a quella del giudice della cautela, ossia al più neutra, se non francamente favorevole alla sua posizione. Esse infatti rivelano rapporti che, per come é dato comprendere dai pochi dialoghi riportati, sembrano potersi plausibilmente collocare nell'ambito di normali e lecite vicende che interessano i soggetti che vi partecipano, in relazione alle rispettive attività; e, rimanendo sganciate da altri

elementi che ne agevolino un altro tipo di lettura, non valgono a sostenere l'ordito motivazionale alla base del rigetto.

L'inadeguatezza della decisione adottata dalla Corte gigliata a fronte degli elementi riferiti nell'ordinanza impugnata si apprezza appieno alla luce dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo é corretta, e in linea con plurimi arresti giurisprudenziali, l'osservazione secondo cui l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza *ab origine* delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (per tutte vds. la recente Sez. 4, Sentenza n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091).

In secondo luogo si rammenta che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 45593 del 31/01/2017, Benhassoun, Rv. 271790; v. anche Sez. 4, Sentenza n. 10793 del 19/12/2019 - dep. 2020, Samiri, Rv. 278655).

In terzo luogo, vi é un'evidente insufficienza motivazionale laddove, richiamando uno stralcio della sentenza di assoluzione («*(...) il* (omissis) *forse intuiva la presenza di rapporti particolari tra certi individui*»), la Corte di merito trae univocamente come conseguenza che il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio abbia costituito comportamento *ex se* gravemente colposo: conclusione apodittica, a fronte del fatto che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave laddove l'interessato non abbia assolto l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (*ex multis* cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744): contributi e circostanze di cui però, nella specie, la Corte di merito non specifica i contenuti, a fronte dell'evanescenza della prova che il (omissis) avesse consapevolezza dell'illecita condotta altrui.

2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 29 aprile 2021.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)

La Presidente
(Patrizia Piccialli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14/05/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Cagliendo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE